

Riunione Consiglio Generale del 02.02.2019

3 Gennaio 2019

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, viene convocata la riunione Consiglio Generale che si svolgerà **sabato 02 febbraio 2019** alle ore 8:30 presso il Comune di Cesena (FC) - Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle **ore 10:30 in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione 2018;
2. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione 2019;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018;
4. Approvazione Bilancio Preventivo 2019;
5. Attività formativa 2019;
6. Varie ed eventuali.

Leggi: [Documentazione CG 02 02 2019](#)

Leggi: [Verbale CG del 02 02 2019](#)

Riunione Giunta Esecutiva del 02.02.2019

3 Gennaio 2019

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà **sabato 02 febbraio 2019** alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena - Palazzo Municipale - Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle **ore 9:30 in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione 2018;
2. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione 2019;
3. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018;
4. Approvazione Bilancio Preventivo 2019;
5. Attività formativa 2019
6. Socializzazione, analisi e valutazione procedure operative degli ultimi provvedimenti legislativi e/o sentenze
7. Varie ed eventuali.

Leggi: [Documentazione GE 02 02 2019](#)

Leggi: [GE 02 02 2019 Verbale](#)

Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 24-04-2018)
28-12-2018, n. 33563

3 Gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio - Presidente -

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. - rel. Consigliere -

Dott. D'ORAZIO Luigi - Consigliere -

Dott. DELL'ORFANO Antonella - Consigliere -

Dott. BERNAZZANI Paolo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8430/2011 R.G. proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall'avv. Bartolomeo Malfatto, con domicilio eletto presso il suo studio in Assisi, S. Maria degli Angeli, via Raffaello, int. 15;

- ricorrente -

contro

EQUITALIA POLIS S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Maresca, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Faravelli, n. 22;

- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 85/33/10 della Commissione Tributaria regionale del Veneto depositata il 5 agosto 2010;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24/4/2018 dal Consigliere Pasqualina Anna Piera Condello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Del Core Sergio, che ha concluso chiedendo il rigetto del quarto motivo e l'accoglimento dei restanti motivi ed il rigetto del ricorso incidentale; in subordine il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. Gaetano Giarri, per delega dell'avv. Arturo

Maresca.

Svolgimento del processo

P.G. impugnava con ricorso il ruolo e la cartella di pagamento emessa dal Concessionario ai fini Iva e Irap per l'anno d'imposta 2003, eccependo il difetto della notifica del ruolo perchè avvenuta tramite la notifica della cartella di pagamento, la inesistenza della notifica della cartella, in quanto il plico consegnato, spedito a mezzo raccomandata, conteneva solo le prime due pagine della cartella, la nullità della cartella per omessa sottoscrizione, nonchè il difetto di motivazione della cartella di pagamento.

La Commissione Tributaria provinciale, rilevando che il ricorso non era stato notificato all'Ente impositore, dichiarava inammissibile il ricorso in ordine ai vizi concernenti la iscrizione a ruolo e lo respingeva per il resto.

Avverso la suddetta decisione il contribuente proponeva appello, che veniva respinto dalla Commissione Tributaria regionale, la quale osservava preliminarmente che l'omessa notifica dell'atto di appello all'Ente Concessionario, che aveva proceduto alla formazione del ruolo, determinava la inammissibilità della impugnazione per quanto riguardava gli eccepiti vizi del ruolo; aggiungeva che nessun rilievo poteva essere attribuito alla dedotta incompletezza della notifica della cartella di pagamento, poichè l'assunto non era stato provato dal contribuente, e, quanto alla censura della mancata sottoscrizione della cartella, che la sottoscrizione dell'atto amministrativo costituiva elemento essenziale nei soli casi espressamente previsti dalla legge.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad otto motivi.

L'Ente Concessionario Equitalia Polis s.p.a resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso incidentale, che, per la questione proposta, deve essere esaminato con priorità, il Concessionario deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che i giudici di secondo grado avrebbero omesso di pronunciarsi sulla richiesta, avanzata sia in primo che in secondo grado, di chiamata in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, formulata ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, nelle controdeduzioni.

1.1. La censura è inammissibile.

Va, in primo luogo, rilevato che il motivo difetta di autosufficienza, in quanto la controricorrente non ha indicato in modo puntuale, nè tanto meno ha trascritto nel ricorso, lo scritto difensivo nel quale avrebbe avanzato la richiesta di chiamata in causa, limitandosi ad affermare che la istanza sarebbe stata formulata "nelle controdeduzioni avanti la Commissione tributaria provinciale e regionale", impedendo in tal modo a questa Corte di poter esaminare e valutare la doglianza.

Per altro verso, non può ravvisarsi il supposto vizio di omessa motivazione, atteso che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, quale, nella specie, quella della chiamata in causa dell'ente creditore, non è suscettibile di dar luogo ad un vizio motivazionale.

In ogni caso, va ricordato che nella fattispecie in esame deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l'Ente creditore ed il Concessionario del servizio di riscossione e si pone piuttosto una questione di legittimazione, la cui soluzione non impone la partecipazione al giudizio dell'Ente creditore; ne consegue che la chiamata in causa dell'Ente creditore, prevista dal cit. art. 39, deve essere ricondotta all'art. 106 c.p.c., ed è come tale rimessa all'esclusiva valutazione discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio non è censurabile, nè sindacabile in sede di

impugnazione (Cass. n. 9016 del 5/5/2016; n. 11616 del 11/5/2017).

Il ricorso incidentale deve, quindi, essere respinto.

2. Con il primo motivo del ricorso principale, il contribuente censura la sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 laddove il giudice di appello ha affermato che "l'omessa notifica dell'appello all'Ufficio impositore che (ha) proceduto alla formazione del ruolo, determina l'inammissibilità dell'appello per quanto riguarda gli eccepiti vizi del ruolo", facendo rilevare che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, impone la notifica dell'appello solo nei confronti delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e che, secondo consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 22939 del 2007), non ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'esattore e l'ente impositore, spetta al Concessionario, destinatario della impugnazione con la quale si facciano valere vizi non inerenti la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiedere la chiamata in causa dell'Ente impositore del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite.

2. Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c., ponendo in rilievo che la cartella di pagamento, riproducendo parzialmente il ruolo, non prova la sottoscrizione prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, presupposto necessario per la validità ed efficacia del titolo per procedere in executivis.

3. Con il terzo motivo ha parimenti denunciato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sottolineando che in appello aveva proposto motivo di gravame avverso la pronuncia di inammissibilità del ricorso in ordine alle eccezioni riguardanti la validità ed efficacia del ruolo, facendo rilevare che, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione, l'aver individuato il contribuente l'Ente impositore o il Concessionario quale soggetto passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determinava la inammissibilità della domanda, ma poteva comportare la chiamata in causa dell'Ente creditore, nell'ipotesi di azione svolta nei confronti del Concessionario, onere che gravava sullo stesso Concessionario.

Lamenta, quindi, che il giudice di appello ha ommesso di pronunciarsi sul motivo di appello formulato.

4. Il primo motivo dedotto dal contribuente è fondato, con assorbimento degli altri due motivi.

4.1. Il D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, stabilisce che, nelle cause attinenti alla validità degli atti di riscossione, nel caso di specie il ruolo, di cui il contribuente abbia avuto comunicazione mediante la cartella di pagamento, grava sul Concessionario l'onere di chiamare in causa l'Ente impositore in presenza di contestazioni diverse dalla mera regolarità formale della cartella ed attinenti al ruolo o comunque alla pretesa impositiva, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. U., n. 16412 del 25/7/2007; Cass., ord. n. 21220 del 28/11/2012; n. 14486 del 15/7/2016).

Ne consegue l'erroneità della decisione della Commissione tributaria regionale che ha ritenuto inammissibile la proposizione, da parte del contribuente, delle eccezioni di nullità del ruolo nei confronti del Concessionario che non aveva chiamato in causa l'Ente impositore.

5. Con il quarto motivo censura la sentenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento all'art. 2697 c.c., nella parte in cui la Commissione regionale ha ritenuto che era onere del contribuente provare che la cartella di pagamento notificata conteneva solo le prime due pagine

delle otto componenti l'atto, assumendo che il giudice di appello non avrebbe fatto corretta applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio.

5.1. Il motivo è infondato.

Sul tema si registrano, invero, due diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità, ma questo Collegio intende aderire all'orientamento che risulta prevalente, in base al quale, ove il Concessionario si avvalga della facoltà, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, di provvedere alla notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente - anche alla luce della disciplina dettata dal D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 - che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento a carico dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente; ai predetti fini non si ritiene invece necessario che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 5397 del 18/3/2016; n. 15315 del 4/7/2014; n. 9111 del 6/6/12; n. 20027 del 30/9/2011).

5.2. In altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente (in tal senso, Cass. ord. n. 9533 del 12/5/2015; n. 2625 del 11/2/2015; n. 18252 del 30/7/2013; n. 24031 del 10/11/2006; n. 3562 del 22/2/2005), bensì al destinatario (in tal senso, oltre ai precedenti già citati, Cass. 22 maggio 2015, n. 10630; conf. Cass. n. 24322 del 14/11/2014; n. 15315 del 4/7/2014; n. 23920 del 22/10/13; n. 16155 del 8/7/2010; n. 17417 del 8/8/2007; n. 20144 del 18/10/2005; n. 15802 del 28/7/2005; n. 22133 del 24/11/2004; n. 771 del 20/1/2004; n. 11528 del 25/7/2003; n. 4878/1992; 4083/1978; cfr. Cass., ord. n. 20786 del 2/10/2014, per la quale tale presunzione non opererebbe con inversione dell'onere della prova - ove il mittente affermasse di avere inserito più di un atto nello stesso plico ed il destinatario contestasse tale circostanza).

5.3. L'orientamento prevalente risulta peraltro conforme al principio generale di c.d. "vicinanza della prova", poichè la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto.

Merita dunque di essere confermato il principio per cui, in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26 (così come, più in generale, in caso di spedizione di plico a mezzo raccomandata), la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poichè, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).

Ne consegue che, nel caso di specie, non avendo il contribuente fornito la prova dell'asserita assenza, all'interno della busta notificatagli, di parte delle pagine che componevano la cartella di

pagamento impugnata, detta notifica deve ritenersi validamente perfezionata.

6. Con il quinto motivo il contribuente deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 112 c.p.c., per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sulla eccepita nullità della notifica del ruolo, limitandosi a dichiarare la inammissibilità dell'appello.

7. Con il sesto motivo il contribuente lamenta che il giudice di appello, in violazione delle medesime disposizioni di legge richiamate con il quinto motivo, non si è pronunciato in merito alla denunciata violazione dell'art. 24 Cost., nonostante egli avesse fatto presente che la notifica del solo contenuto della cartella di pagamento, non consentendo di conoscere il ruolo, gli impediva una verifica piena della sua legittimità formale e sostanziale.

8. Con il settimo motivo il ricorrente deduce che la Commissione regionale neppure si è pronunciata in merito alla eccezione di violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, concernente la mancanza di sottoscrizione del ruolo.

8.1. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del quinto, del sesto e del settimo motivo, trattandosi di doglianze volte a far valere vizi del ruolo che, per le ragioni già esposte con riguardo al primo motivo, possono essere proposte nei confronti del Concessionario che non ha chiamato in causa l'Ente impositore.

9. Con l'ottavo motivo il contribuente censura ulteriormente la sentenza per omessa pronuncia in ordine al motivo di appello con cui aveva eccepito, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, il difetto di motivazione della cartella di pagamento perchè non indicava la data di consegna del ruolo al concessionario e non consentiva, conseguentemente, di controllare la richiesta di pagamento degli interessi dovuti D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 20.

9.1. Il motivo è infondato.

La L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, il quale prevede che "gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione...", si riferisce esclusivamente agli atti dell'Amministrazione finanziaria e non agli atti del Concessionario, che, ai sensi del cit. art. 7, comma 2, devono tassativamente indicare gli elementi specifici previsti dal medesimo comma, lett. a), b) e c).

In conclusione, deve essere rigettato il ricorso incidentale, deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo, il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo, e devono essere rigettati il quarto e l'ottavo motivo del ricorso principale; la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria del Veneto, in diversa composizione, per il riesame, oltre che per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il secondo, il terzo, il quinto, il sesto ed il settimo motivo e rigetta il quarto e l'ottavo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

Modifica all'art. 213 del Codice della Strada

3 Gennaio 2019

Con L. 1° dicembre 2018, n. 132 viene modificato l'art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) del Codice della Strada nella quale non è più prevista la notificazione tramite pubblicazione del verbale di sequestro nell'Albo on line del Comune ove è situata la depositaria.

Leggi: [Art. 213 anno 2018](#)

Equivalenza tra la firma CAdES e la firma PAdES

3 Gennaio 2019

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si snoda attraverso un'attenta e dettagliata ricostruzione della normativa europea, con il recente Regolamento 910/2014, e nazionale, che prende le mosse sin dalla delibera CNIPA/4/2005, e che conduce all'affermazione del principio di diritto, secondo cui la struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES, tenuto conto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati.

Pertanto, è escluso che le disposizioni vigenti comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES, laddove, al contrario il formato PAdES è da ritenersi equivalente ed egualmente ammesso dall'ordinamento, sia pure con differente estensione.

*La firma digitale in formato PAdES, più nota come "firma PDF", è un file con normale estensione ".pdf", leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato. **Vi è quindi, secondo le norme euro unitarie, la piena equivalenza delle firme digitali nei formati CAdES e PAdES.***

...

Leggi: [Corte di Cass. Civile Sent. Sez. 2 Num. 30927 Anno 2018](#)

Leggi: [Corte di Cass. Sez. Unite Sent. 10266 Anno 2018](#)

BUONE FESTE !!!

3 Gennaio 2019

☒ "A Natale non importa cosa trovi sotto l'albero, ma chi trovi intorno..."

Codice dei Contratti pubblici: i chiarimenti dell'ANAC sugli acquisti di importo inferiore ad € 1.000

3 Gennaio 2019

L'Autorità Nazionale anti corruzione con [comunicato del Presidente del 30.11.2018](#) pubblicato sul sito istituzionale in data 12.11-2018 ha reso noto che sono giunte richieste di chiarimento in merito all'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro.

In particolare, è stato chiesto se, in relazione alla disposizione recata dall'art. 40, co. 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici.

Legge 27/12/2006 n. 296

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ DELLO STATO

Art. 1, co. 450

Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento (215) (216).

(215) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016. Vedi, anche, il comma 3-bis dell'art. 5, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dal comma 1 dell'art. 15, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

(216) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma vedi l'art. 10, comma 3, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218.

Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 26-04-2018) **29-11-2018, n. 30927**

3 Gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere -

Dott. GIANNACCARI Rossana - rel. Consigliere -

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21398/2016 proposto da:

R.E., rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO "(OMISSIS)", in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato difeso dall'avvocato RAFFAELE SALZANO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 237/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

R.E. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo innanzi al Giudice di Pace di Casoria avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, contestando la sua qualità di condomino per non essere proprietario di una porzione dell'area facente parte del "(OMISSIS)" ma di esercitare su tale striscia di terreno una servitù di passaggio.

Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione.

Proponeva appello innanzi al neo costituito Tribunale di Napoli Nord; si costituiva il Condominio, resistendo al gravame.

Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 3.2.2016, dichiarava inammissibile l'impugnazione.

Rilevava il tribunale che il R. aveva erroneamente notificato l'atto di appello al condominio personalmente ad al suo difensore, Avv. Ricca, mediante deposito in cancelleria ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. Osservava che il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Giudice di Pace di Casoria in data 8.1.2010, e nello stesso anno era stata proposta l'opposizione, che si era conclusa con sentenza del 2.12.2013. A quella data era già stato istituito il Tribunale di Napoli Nord in virtù del D.Lgs. n. 155 del 2012, che aveva soppresso la Sezione Distaccata di Casoria del Tribunale di Napoli. Secondo il giudice d'appello, poichè al momento dell'instaurazione del giudizio il difensore del Condominio aveva sede a Napoli, nella medesima circoscrizione in cui si era svolto il giudizio di primo grado, in assenza di norme transitorie, doveva applicarsi la normativa che regolava il giudizio di primo grado. Di conseguenza l'atto d'appello doveva essere notificato presso lo studio dell'Avv. Ricca e non attraverso il deposito in cancelleria.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.E. sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso il Condominio (OMISSIS).

Disposta l'assegnazione alla Sesta Sezione Civile di questa Corte, il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso per acquiescenza ex art. 329 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..

La Sesta Sezione Civile, con ordinanza interlocutoria del 26.10-22.12.2017, ha ritenuto non sussistenti le condizioni di cui all'art. 375 c.p.c., ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità del controricorso, che è stata avanzata dal ricorrente sotto diversi profili.

E' stato, in primo luogo eccepita l'inesistenza e/o la nullità del controricorso, della relata di notifica e dell'attestazione di conformità degli atti notificati in forma telematica agli originali, per violazione dell'art. 3 bis comma 1 e 2 L. 53/94; deduce il ricorrente che i file pdf sarebbero firmati in formato "pades" e con "cades" e privi dell'estensione "p7m", come previsto dalla legge; mancherebbe la firma digitale dell'attestazione di conformità con conseguente nullità della procura, insuscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c..

Il motivo non è fondato.

La questione sollevata dal ricorrente è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione Civile del 31.8.2017 n.20672, con cui si chiedeva al Supremo collegio di stabilire se la firma CADES del documento informatico, contenente anche la procura speciale indispensabile per la ritualità del ricorso o del controricorso in sede di legittimità, fosse una prescrizione sulla forma dell'atto indispensabile al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c..

La fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite riguardava un controricorso recante il medesimo caso posto all'esame del collegio, ovvero di una procura speciale e relazione di notifica firmati digitalmente e notificati mediante un rapporto PEC contenente gli estremi identificativi di tre allegati con suffisso PAdES, vale a dire sottoscritti con "firma PDF". Secondo il Collegio rimettente, tale modalità dovrebbe ritenersi invalida, trattandosi di un documento, non creato interamente e ab origine su supporto informatico, ma articolato anche su di una parte analogica.

Inoltre, tali prescrizioni, secondo il collegio remittente, andavano esaminate considerata la peculiarità del giudizio di cassazione, che è ancora un processo essenzialmente analogico, con la sola eccezione delle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili, secondo quanto previsto dal D.M. 19 gennaio 2016, emesso ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, art. 16, comma 10. Ciò, comporta la necessità di estrarre copie analogiche degli atti digitali, riconoscendo all'avvocato il potere di attestare la conformità agli originali digitali delle copie del messaggio di posta elettronica certificata inviato all'avvocato di controparte, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, nonché degli atti allegati, compresi dalla relazione di notificazione. La risposta delle Sezioni Unite si snoda attraverso un'attenta e dettagliata ricostruzione della normativa Europea, con il recente Regolamento 910/2014, e nazionale, che prende le mosse sin dalla delibera CNIPA/4/2005, e che conduce all'affermazione del principio di diritto, secondo cui la struttura del documento firmato può essere indifferentemente PAdES o CAdES, tenuto conto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati.

Pertanto, è escluso che le disposizioni vigenti comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES, laddove, al contrario il formato PAdES è da ritenersi equivalente ed egualmente ammesso dall'ordinamento, sia pure con differente estensione.

La firma digitale in formato PAdES, più nota come "firma PDF", è un file con normale estensione ".pdf", leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato. Vi è quindi, secondo le norme Euro unitarie, la piena equivalenza delle firme digitali nei formati CAdES e PAdES. Si deve escludere che le disposizioni tecniche tuttora vigenti, anche a livello di diritto dell'UE, comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES. La Corte ha, inoltre, osservato, che non vi sono elementi obiettivi per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, tanto che nel processo amministrativo telematico, per ragioni legate alla piattaforma interna, è stato adottato il solo standard PAdES. Ne consegue la

piena validità dell'atto e, conseguentemente, della procura alle liti, controfirmate dal difensore con firma digitale in formato PAdES, con la consueta estensione ".pdf".

Il secondo profilo di inammissibilità del controricorso riguarda la sua notifica a mezzo pec per violazione della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 4, e art. 11, poichè non sarebbe indicato nell'oggetto" notifica ai sensi della L. n. 53 del 1994".

Anche tale eccezione è infondata trattandosi di mera irregolarità; la notifica è avvenuta, indipendentemente dalla dicitura "notifica controricorso in cassazione", ai sensi della L. n. 53 del 1994; nella certificazione della conformità delle copie all'originale, il difensore ha fatto esplicito riferimento alla "relazione di notifica a mezzo di posta elettronica certificata L. 21 gennaio 1994, n. 53, ex art. 3 bis ".

L'ultimo profilo di inammissibilità del controricorso attiene all'omessa indicazione dell'elenco dal quale è estratto l'indirizzo di posta elettronica ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, comma 1, lett. f, e art. 11.

Il motivo è infondato considerando che l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato, essendo stato notificato presso l'indirizzo di posta elettronica del ricorrente, che ha replicato al controricorso.

Va quindi esaminata l'eccezione di inammissibilità proposta dal controricorrente per acquiescenza alla sentenza impugnata.

L'eccezione di inammissibilità è fondata.

Il R. ha proposto, prima del ricorso per cassazione un giudizio ex art. 702 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Napoli Nord, avente ad oggetto l'accertamento ed il riconoscimento della servitù di passaggio e la restituzione di somme incassate dal condominio ex art. 2041 c.c..

Nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il R., difensore di se medesimo, ammette di introdurre gli stessi temi sottesi all'opposizione a decreto ingiuntivo - la contestazione della sua qualità di condmino - e di aver ottemperato alla sentenza, anche in previsione dell'introduzione di autonomo giudizio, fondato sullo stesso petitum ma su una diversa causa petendi.

L'azione di indebito arricchimento, proposta dal R. con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha, infatti, carattere residuale.

La proposizione di un'autonoma azione giudiziaria, peraltro antecedente alla proposizione del ricorso per cassazione, rientra nelle previsioni dell'art. 329 c.p.c. quale atto incompatibile con la volontà di avvalersi delle impugnazioni.

L'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione consiste nell'accettazione della sentenza e cioè nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare. Essa può avvenire sia in forma espressa che tacita, ovvero attraverso un comportamento dal quale sia possibile desumere in maniera precisa e univoca il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, e cioè in presenza di atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi della impugnazione.

Nella specie, l'acquiescenza è avvenuta attraverso l'espresso adeguamento alle statuizione della sentenza impugnata e l'instaurazione di un autonomo giudizio avente la medesima pretesa.

Il ricorso va, pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 1500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge nella misura del 15%, iva e cap come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2018

**Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
28/11/2018, n. 30811 (rv. 651752-01)**

3 Gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente -

Dott. TORRICE Amelia - Consigliere -

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere -

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - rel. Consigliere -

Dott. PONTERIO Carla - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11123-2017 proposto da:

R.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, alla VIA CICERONE n.49, presso lo studio dell'avvocato GAETANO DI GIACOMO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFRANCO SCHIAVO;

- ricorrente -

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE di SALERNO, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla VIA della GIULIANA n. 83/a presso lo studio dell'avvocato WLADIMIRA ZIPPARRO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA DELLA GALA e GAIA DE STEFANO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 870/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 09/11/2016 R.G.N. 1534/2014.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale, ha rigettato nella sua interezza il ricorso proposto da R.R. la quale, nel convenire in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, aveva domandato il pagamento della complessiva somma di Euro 149.450,19 a titolo di differenze retributive maturate in conseguenza dello svolgimento delle mansioni superiori di dirigente avvocato;
2. la Corte territoriale, premesso che la R., iscritta nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, aveva assunto la difesa della Asl e, secondo quanto riferito dai testi escussi aveva svolto la medesima attività defensionale curata dal responsabile dell'ufficio legale, ha ritenuto che dette circostanze di fatto, valorizzate dal Tribunale, non fossero sufficienti per far ritenere provato lo svolgimento di funzioni di natura dirigenziale, non avendo l'appellata assunto la piena responsabilità della struttura di appartenenza;
3. il giudice di appello ha evidenziato che la R. non aveva avuto assegnati obiettivi, non aveva partecipato ad alcuna selezione di natura dirigenziale, non era mai stata sottoposta alle verifiche previste per i dirigenti;
4. la Corte territoriale ha aggiunto che l'attività di avvocato non comporta il necessario inquadramento come dirigente perchè anche il collaboratore amministrativo professionale di categoria D svolge attività comportante autonoma elaborazione di atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza e collabora con i dirigenti nelle attività di studio programmazione anche nel settore legale;
5. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.R. sulla base di due motivi illustrati da memoria, ai quali l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha resistito con tempestivo controricorso.

Considerato che:

1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione degli artt. 434 e 437

ed addebita alla Corte territoriale di non avere pronunciato sulla eccezione di inammissibilità dell'appello che, invece, doveva essere accolta in quanto la Asl aveva omesso di indicare in modo specifico i capi ed i passaggi argomentativi oggetto di impugnazione e si era limitata a riproporre le argomentazioni difensive svolte nel primo grado di giudizio;

2. con la seconda censura la ricorrente si duole della violazione del CCNL 7.4.1999 per il personale del comparto sanità, dei CCNL 5/12/1996 e 8/6/2000 per la dirigenza sanitaria, tecnica ed amministrativa del medesimo comparto, dell'art. 2126 c.c. e deduce che erroneamente la Corte territoriale ha respinto la domanda, pur essendo pacificamente emerso dall'istruttoria lo svolgimento esclusivo ed ininterrotto delle mansioni di avvocato, svolte a causa della vacanza dei posti di avvocato dirigente presenti in pianta organica;

2.1. precisa la ricorrente che il collaboratore amministrativo, sulla base delle declaratorie dei profili professionali, svolge nel settore legale attività istruttorie, di studio e di supporto, mentre l'esercizio della professione forense è riservata all'avvocato che in base a quanto previsto dal C.C.N.L. 5/12/1996 è inquadrato nell'ambito della dirigenza sanitaria non medica;

2.2. aggiunge che nell'ambito del comparto sanità la qualifica dirigenziale non presuppone necessariamente la titolarità di una struttura, semplice o complessa, perchè il dirigente può essere destinatario anche di un incarico di natura esclusivamente professionale, svolto in condizioni di autonomia operativa;

2.3. ha, conseguentemente, errato la Corte territoriale nel valorizzare, per escludere lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, circostanze non decisive ai fini di causa;

3. il primo motivo è inammissibile perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall'art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

3.1. anche qualora il ricorrente prospetti un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice del "fatto processuale", l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito presuppone l'ammissibilità della censura ex art. 366 c.p.c., sicchè la parte non è dispensata dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, di indicare in modo egualmente specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti (fra le più recenti Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. 10.11.2011 n. 23420 e con riferimento alla questione della inammissibilità dell'appello Cass. 20.7.2012 n. 12664 e Cass. 10.1.2012 n. 86);

3.1. il ricorrente, pertanto, ove censura la statuizione relativa alla ritenuta infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, non può limitarsi a richiamare le ragioni di diritto poste a fondamento della censura, ma ha l'onere di riportare il contenuto degli atti processuali rilevanti, nella misura necessaria ad evidenziare la pretesa assenza di specificità dell'impugnazione;

3.2. nel caso di specie la R., oltre non fornire indicazioni sull'allocatione nei fascicoli di parte o d'ufficio degli atti rilevanti, ha omesso sia di individuare e riportare le statuizioni della sentenza di prime cure, rispetto alle quali i motivi proposti risulterebbero privi di specificità, sia di trascrivere nelle parti rilevanti il contenuto dell'atto di appello, così impedendo alla Corte, in difetto della compiuta descrizione del fatto processuale, di procedere alla preliminare verifica sulla rilevanza e decisività del vizio denunciato;

4. è, invece, fondato il secondo motivo, perchè la Corte territoriale, erroneamente, per escludere la natura dirigenziale delle funzioni espletate dalla ricorrente ha valorizzato circostanze (mancato

espletamento di procedura concorsuale, presenza di un responsabile dell'ufficio legale, assenza di responsabilità di conduzione della struttura, mancata gestione delle risorse, omessa individuazione degli obiettivi e conseguente mancata verifica dei risultati) non decisive ai fini di causa e non ha tenuto conto delle peculiarità proprie della dirigenza professionale del sistema sanitario nazionale;

4.1. questa Corte ha già affermato che in materia di pubblico impiego contrattualizzato l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (tra le altre, sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990), ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost., che deve trovare integrale applicazione, senza sbarramenti temporali di alcun genere (Cass. S.U. n. 25837/2007; Cass. 23 febbraio 2009, n. 4367);

4.2. il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione (Cass. n. 19812/2016; Cass. n. 18808/2013), sicchè il diritto va escluso solo qualora l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. n. 24266/2016);

4.3. è stato precisato che detti principi operano anche in relazione allo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali (Cass. S.U. n. 3814/2011), a condizione che il dipendente dimostri di averle svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni (Cass. n. 752/2018 e Cass. n. 18712/2016);

4.4. a tal fine, quindi, è innanzitutto necessario che l'ente abbia provveduto ad istituire la posizione dirigenziale (Cass. n. 350/2018) perchè, sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001, la valutazione sulla rilevanza degli uffici, sulle risorse umane e finanziarie da assegnare agli stessi ed in genere sull'organizzazione è rimessa al potere discrezionale della P.A. che non può essere sindacato nel merito in sede giudiziale;

4.5. per le aziende sanitarie locali rilevano, quindi, l'atto aziendale di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3 nonchè l'individuazione e la graduazione delle funzioni dirigenziali, come disciplinata dalla contrattazione collettiva di area (art. 50 CCNL 5.12.1996, art. 26 CCNL 8.6.2000, I biennio economico, art. 6 CCNL 17.10.2008), che tiene conto delle peculiarità proprie della dirigenza sanitaria, già poste in rilievo dal D.Lgs. n. 502 del 1992;

4.6. l'art. 15 del richiamato decreto, infatti, prevede che la dirigenza sanitaria, collocata in un unico ruolo distinto per profili professionali, è caratterizzata "dall'autonomia tecnico-professionale delle proprie funzioni e mansioni i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica sono progressivamente ampliati" ed aggiunge che al dirigente "all'atto della prima assunzione sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione dell'attività...", e successivamente, decorsi cinque anni di attività con valutazione positiva, "funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettive, di verifica e controllo nonchè possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici";

4.7. in linea con la previsione normativa l'art. 27 del CCNL 8.6.2000 per la dirigenza non medica del servizio sanitario nazionale prevede che al dirigente possono essere conferite quattro diverse tipologie di incarico ossia: incarico di direzione di struttura complessa, incarico di direzione di struttura semplice, incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività;

4.8. la posizione dirigenziale, pertanto, non implica necessariamente la responsabilità della struttura, perchè la dirigenza sanitaria può essere solo di tipo professionale, e diviene anche gestionale qualora al dirigente siano conferite funzioni di direzione delle strutture semplici o complesse;

4.9. questa Corte ha anche affermato che, ove la posizione dirigenziale sia stata istituita ed assegnata di fatto a dipendente privo della qualifica dirigenziale, il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori non può essere escluso valorizzando la mancata formale assegnazione degli obiettivi (Cass. n. 6068/2016), che incide unicamente sul trattamento accessorio spettante, perchè mentre la retribuzione di posizione retribuzione riflette "il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione" (Cass. n. 10558/2013), quella di risultato, che corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione, presuppone la positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa è correlata (Cass. n. 8084/2015; Cass. n. 20976/2011);

5. in sintesi, tenuto conto del quadro normativo e contrattuale sopra delineato nei suoi tratti essenziali, risulta evidente la erroneità della sentenza impugnata che ha escluso la natura dirigenziale delle funzioni svolte dalla R. sostanzialmente perchè era mancata la "conduzione della struttura", ossia un elemento caratterizzante l'incarico di dirigente di struttura semplice o complessa, che non vale, invece, ad escludere la configurabilità di un incarico dirigenziale di tipo professionale che, come evidenziato dal richiamato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15, comporta l'affidamento di "compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura" nonchè "funzioni di collaborazione e di corresponsabilità nella gestione delle attività", non dell'ufficio nel suo complesso;

6. la Corte territoriale, inoltre, ha omissis di accertare l'organizzazione data dall'azienda all'ufficio legale e di valutare se fossero state istituite una o più posizioni dirigenziali di "dirigente avvocato", destinatario di un incarico di tipo professionale, e se la R. fosse stata o meno chiamata a ricoprire una di dette posizioni, vacanti, interagendo con il dirigente responsabile della struttura nei termini indicati al punto 5, implicanti esercizio di fatto di mansioni superiori rispetto a quelle del collaboratore amministrativo-professionale che, pur potendo essere assegnato al settore legale e svolgere nello stesso attività corrispondenti al titolo culturale e professionale posseduto, si limita a curare "attività comportanti un'autonoma elaborazione di atti preliminari ed istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito" e "collabora con i dirigenti nell'attività di studio e di programmazione";

7. il secondo motivo merita, pertanto, accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto che, sulla base delle considerazioni espresse nei punti che precedono, di seguito si enuncia: "Nell'ambito della dirigenza sanitaria del ruolo professionale le aziende sanitarie possono istituire posizioni dirigenziali che, senza attribuzione di responsabilità della struttura, semplice o complessa, comportano l'assegnazione di incarichi di tipo esclusivamente professionale, caratterizzati dall'affidamento di compiti con precisi ambiti di autonomia tecnica-professionale, da esercitare nel rispetto degli indirizzi dati dal dirigente responsabile della struttura, nonchè dalla collaborazione con quest'ultimo e dall'assunzione di corresponsabilità quanto alla gestione

dell'attività professionale.

L'assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, la cui applicazione non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall'assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che assume rilievo, eventualmente, per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato”;

8. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

9. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater..

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2018

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 12-06-2018) 27-11-2018, n. 30676

3 Gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Presidente -

Dott. LEONE Margherita Maria - rel. Consigliere -

Dott. CINQUE Guglielmo - Consigliere -

Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -

Dott. BOGHETICH Elena - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4908-2017 proposto da:

RADIO DIMENSIONE SUONO S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 1/E PALAZ. G, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO RIZZO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente - avverso la sentenza n. 5855/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2016, R.G.N. 995/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato CLAUDIO RIZZO;

udito l'Avvocato BRUNO DEL VECCHIO.

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 5855/2016 aveva accolto il reclamo proposto da R.A. avverso la sentenza con la quale il tribunale di Roma, in sede di procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva rigettato la domanda della R. diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento a lei intimato da Radio Dimensione Suono spa; accogliendo il reclamo la corte aveva condannato quest'ultima a reintegrare la dipendente ed a pagare una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità.

La corte romana aveva ritenuto che le contestazioni mosse alla R., sostanzialmente consistenti nell'aver impropriamente utilizzato i permessi a lei concessi per ragioni di assistenza alla madre disabile e nell'aver usufruito di congedo per malattia risultata fittizia, fossero infondate in quanto le circostanze di fatto non erano risultate idonee a sostenere l'addebito dovendosi annettere al concetto di "assistenza" un significato più ampio rispetto alla semplice e materiale accudienza del soggetto disabile e dovendosi altresì escludere valenza alla circostanza che la lavoratrice fosse uscita di casa nel giorno in cui era stata sottoposta ad un intervento chirurgico e fosse quindi in congedo per malattia, attesa la mancata prova della incompatibilità della uscita con la infermità dedotta.

Radio Dimensione Suono spa proponeva ricorso avverso detta decisione affidandolo a 11 motivi, cui resisteva con controricorso la R., anche depositando successiva memoria.

Motivi della decisione

1) Con il primo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., n. 3) del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42, della L. n. 183 del 2010, art. 24, comma 2, lett. b) e della L.

n. 53 del 2000, art. 4.

Si duole la società dell'errore in cui è incorsa la corte territoriale nel ritenere eliminato il requisito della convivenza in quanto l'eliminazione avrebbe riguardato materia differente (permessi ex lege n. 104 del 1992 per genitori di figlio con handicap).

Il motivo risulta inconferente in quanto, pur avendo la corte richiamato normativa non direttamente afferente alla fattispecie in esame, ha peraltro correttamente individuato nella L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 3 la regola giuridica cui riferirsi per valutare i diritti della lavoratrice e le condizioni cui gli stessi sono legati. Ha infatti valutato, alla luce della suddetta normativa, la esistenza delle condizioni di assistenza cui assoggettare il riconoscimento del diritto vantato.

2) Con il secondo motivo è dedotta la nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., n. 4) per omessa pronuncia sulla eccezione di giudicato inerente la carenza di attività assistenziale dalle ore 21 alle 24 del 12.9.2014. Rileva la società che la Corte territoriale ha ommesso di pronunciarsi sulla eccezione svolta in sede di reclamo sulla circostanza accertata dal tribunale.

Se pur il motivo possa ritenersi ammissibile, essendo privo del riferimento al contenuto esatto della eccezione sollevata (non è sufficiente il mero richiamo alle pagine della memoria), lo stesso sarebbe comunque infondato, in quanto la Corte territoriale ha chiarito, basando su questo la decisione, che la lavoratrice nelle giornate oggetto della contestazione aveva comunque dedicato il proprio tempo ad attività riconducibili in senso lato al concetto di assistenza, non potendo essere, quest'ultimo, interpretato in modo restrittivo limitatamente alla sola attività di accudimento. L'eccezione di giudicato ed il motivo inerente risulta quindi influente rispetto al decisum.

3)- Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) quali l'art. 2697, 2729 e 2730 c.c. artt. 112, 115, 116, e 230 c.p.c. in materia di valutazione delle prove.

Il motivo è diretto a censurare la valutazione del materiale probatorio esaminato dalla corte. Come già in molte occasioni affermato "l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016). Il motivo risulta inammissibile.

4)- Con il quarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) per la violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, non avendo, la corte fatto riferimento al concetto di fatto materiale quale elemento integratore della fattispecie da considerare ai fini del licenziamento. In conseguenza di ciò, se pur ritenuto illegittimo il licenziamento, avrebbe dovuto comunque ritenere sussistenti i fatti materiali (anche se privi di rilievo giuridico) e quindi applicare le tutele di cui all'art. 18, comma 5 richiamato.

Questa corte ha avuto occasione di chiarire che "L'insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4 St.lav., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, lett. b), fattispecie cui si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata, comprende sia l'ipotesi del fatto materiale che si

riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illiceità. (Cass. n. 29062/2017; conf. Cass. n. 13383/2017; Cass.n. 12102/2018; Cass.n. 14192/2018). Il motivo è da rigettare.

5) Con il 5, 6 e 7^o motivo la società denuncia il vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5) per aver la corte omesso l'esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, quale la mancata assistenza alla madre nei tre giorni in contestazione.

I motivi risultano inconferenti in quanto, come sopra già evidenziato, il decisum della corte è centrato sulla circostanza che la lavoratrice nelle giornate oggetto della contestazione aveva comunque dedicato il proprio tempo ad attività riconducibili in senso lato al concetto di assistenza, non potendo essere, questo, interpretato in senso restrittivo limitatamente alla sola attività di accudimento. Alcun rilievo assumono quindi le censure di mancata assistenza peraltro veicolate in modo improprio attraverso il vizio denunciato rispetto al quale non si evidenzia alcuna decisività.

6) Con l'ottavo motivo la società denuncia il vizio di motivazione (ex art. 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, consistito nella elezione fittizia residenza finalizzata al godimento dei congedi straordinari.

Val la pena premettere che non risulta chiaro, non essendo stata riportata la contestazione originaria nel corpo del ricorso, se tale circostanza sia interna alla vicenda addebitata. Peraltro, il motivo contiene una serie di deduzioni ed elementi di fatto attinenti al giudizio di merito che non possono formare oggetto del giudizio di legittimità. Il motivo è inammissibile.

7) Con il nono motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) quali gli artt. 2697, 2729 e 2730 c.c. degli artt. 112, 115, 116 e 230 c.p.c., in materia di valutazione delle prove ed attendibilità dei testi.

Come già sopra rilevato in relazione al terzo motivo "l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Cass. n. 19011/2017; Cass.n. 16056/2016). Anche tale motivo risulta inammissibile.

8) Con il decimo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) quali gli artt. 2697, 2729 e 2730 c.c. degli artt. 112, 115, 116 e 230 c.p.c., in relazione al giorno della malattia. Violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18.

La società lamenta la errata valutazione della insussistenza del fatto legato alla circostanza che la lavoratrice fosse uscita nel giorno di congedo per malattia (e ciò anche con riferimento alla tutela riconosciuta L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, comma 4 (e non 5)).

Il motivo è inammissibile con riguardo alla valutazione della compatibilità della malattia con la uscita di casa, già esaminata dal giudice del merito ed estranea alla valutazione del giudice di legittimità.

Deve poi essere richiamato quanto detto con riferimento al 4^o motivo ed alla natura del fatto

contestato: "L'insussistenza del fatto contestato", di cui all'art. 18, comma 4 st.lav., come modificato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, lett. b), fattispecie cui si applica la tutela reintegratoria cd. attenuata, comprende sia l'ipotesi del fatto materiale che si riveli insussistente, sia quella del fatto che, pur esistente, non presenti profili di illiceità.

Il motivo è infondato.

9) Con l'ultimo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3) quali la L. n. 104 del 1992, art. 3, L. n. 53 del 2000, art. 4 e D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 42.

Con tale motivo la società contesta l'interpretazione data dalla corte territoriale alla natura delle cure ed assistenza necessarie ad integrare il diritto di fruire dei permessi a ciò diretti.

La Corte territoriale ha valutato in concreto la riferibilità delle attività svolte dalla lavoratrice, come accertate nel giudizio, alla cure ed assistenza della madre disabile anche considerando ed escludendo l'utilizzo dei permessi e congedi "in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza". Ha pertanto tenuto presenti i criteri interpretativi del concetto di assistenza come integrato dagli orientamenti del giudice di legittimità (Cass. n. 29062/2017). Ogni differente valutazione atterrebbe al merito del giudizio non consentita in sede di legittimità.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2018

Giornata di Studio Fara in Sabina - 11.04.2019

3 Gennaio 2019

 **LA NOTIFICA ON LINE**

Giovedì 11 aprile 2019

Comune di Fara in Sabina (RI)

Sala Convegni

Via S. Maria in Castello 12

Orario: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

con il Patrocinio del Comune di Fara in Sabina (RI)

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 152.00(*) ()** se il partecipante alla giornata di studio è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all'Associazione alla data del 31.12.2018 con rinnovo anno 2019 già pagato al 31.12.2018. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L'iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 222.00(*) () (***)** se il partecipante **NON E'** ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l'anno 2019 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l'Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l'accesso all'area riservata del sito www.annamesi.it ed [un'assicurazione per colpa grave](#).

€ 272,00 più I.V.A se dovuta **(*) (**)**, per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (**NON E'** iscritto ad A.N.N.A. e **NON** vuole iscriversi).

Le quote d'iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell'imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

- Codice IBAN: Codice IBAN: **IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603** (Banca Mediolanum)
- Versamento sul Conto Corrente n. **1790 603** (Banca Mediolanum)
- Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Fara 2019 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi dell'Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l'art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

()** Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(*)** Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell'anno la eventuale quota di iscrizione all'Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l'annualità successiva.

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

- **€ 210,00** (**) (***) per il primo partecipante
- **€ 180,00** (**) (***) per il secondo partecipante
- **€ 100,00** (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l'iscrizione all'Associazione per l'anno 2019 a cui si deve aggiungere € **2,00 (Marca da Bollo)** sull'unica fattura emessa. **Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall'11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc.**

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L'Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L'iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:



Asirelli Corrado

Coord. Servizio Notifiche del Comune di Cesena (FC)

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

- Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
- Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
- Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

- Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
- Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
- Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
- Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta "tradizionale"

- Ambito di applicazione della L. 890/1982
- Attività del Messo Comunale e attività dell'Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

- **Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi**

La notificazione a mezzo posta elettronica

- **Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale)**
- **La PEC**
- **La firma digitale**
- **La notificazione a mezzo posta elettronica**
- **Art. 149 bis c.p.c.**
- **Le nuove disposizioni del C.A.D.**
- **La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A.**

La notificazione degli atti tributari

- Il D.P.R. 600/1973
- L'Art. 60 del D.P.R. 600/1973
- L'Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
- Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
- L'Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

- La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull'Albo on Line

- Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all'oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L'Associazione provvederà ad effettuare l'esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall'Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell'iniziativa, l'organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: [Attività formativa anno 2019](#)

Scarica: [Depliant GdS Fara in Sabina RI 2019](#)

Vedi:

Vedi: [Video della Giornata di Studio](#)

Scarica: [MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS Fara in Sabina 2019](#)

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: [Autocertificazioni Fiscali 2019](#)

1. Comunicazione Associazione senza finalità di lucro
2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
3. Dichiarazione relativa all'esonero dall'obbligo di redazione del "DURC" con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. *(Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).*
4. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
5. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
6. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza. *(Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).*
7. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
8. Dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
9. Dichiarazione Affidamento fornitura di beni/servizi
10. Documento di identità del Legale Rappresentante protempore

Giornata di Studio Valbrenta (VI) - 5.04.2019

3 Gennaio 2019

 **LA NOTIFICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO**

Venerdì 5 aprile 2019

UNIONE MONTANA VALBRENTA

Sala del Museo del Tabacco

Piazza IV Novembre

Carpanè di San Nazario VI

Orario: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

con il Patrocinio dell'Unione Montana Valbrenta

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 142.00(*) ()** se il partecipante alla giornata di studio è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all'Associazione alla data del 31.12.2018 con rinnovo anno 2019 già pagato al 31.12.2018. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L'iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 212.00(*) () (***)** se il partecipante **NON E'** ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l'anno 2019 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l'Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l'accesso all'area riservata del sito www.annamessi.it.

€ 272,00 più I.V.A se dovuta **(*) (**)**, per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (**NON E'** iscritto ad A.N.N.A. e **NON** vuole iscriversi).

Le quote d'iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell'imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

- Codice IBAN: Codice IBAN: **IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603** (Banca Mediolanum)
- Versamento sul Conto Corrente n. **1790 603** (Banca Mediolanum)
- Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Valbrenta 2019 o numero fattura elettronica

(*) Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi ai sensi

dell'Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l'art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell'anno la eventuale quota di iscrizione all'Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l'annualità successiva.

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

- **€ 210,00** (**) (***) per il primo partecipante
- **€ 180,00** (**) (***) per il secondo partecipante
- **€ 100,00** (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l'iscrizione all'Associazione per l'anno 2019 a cui si deve aggiungere € 2,00 (Marca da Bollo) sull'unica fattura emessa. **Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall'11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc.**

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L'Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L'iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:



Durì Francesco

Resp. Servizio Notifiche del Comune di Udine

Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.

Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

- Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
- Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
- Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

- Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
- Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
- Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
- Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

- Ambito di applicazione della L. 890/1982
- Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

- **Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi**

La notificazione a mezzo posta elettronica

- **Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)**
- **La PEC**
- **La firma digitale**

- **La notificazione a mezzo posta elettronica**
- **Art. 149 bis c.p.c.**
- **Le nuove disposizioni del C.A.D.**
- **La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A.**

La notificazione degli atti tributari

- Il D.P.R. 600/1973
- L'Art. 60 del D.P.R. 600/1973
- L'Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
- Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
- L'Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

- La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull'Albo on Line

- Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all'oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L'Associazione provvederà ad effettuare l'esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall'Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l'annullamento dell'iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell'iniziativa, l'organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: [Attività formativa anno 2019](#)

Scarica: [Depliant GdS Unione Montana Valbrenta 2019](#)

Vedi:

Vedi:

Scarica: [MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS Unione Montana Valbrenta 2019](#)

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: [Autocertificazioni Fiscali 2019](#)

1. Comunicazione Associazione senza finalità di lucro
2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010

3. Dichiarazione relativa all'esonero dall'obbligo di redazione del "DURC" con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (*Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000*).
4. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
5. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
6. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza. (*Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000*).
7. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
8. Dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
9. Dichiarazione Affidamento fornitura di beni/servizi
10. Documento di identità del Legale Rappresentante protempore

Giornata di Studio Imperia - 29.03.2019

3 Gennaio 2019

LA NOTIFICA DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Venerdì 29 marzo 2019

Comune di Imperia

Sala lettura

Biblioteca Civica

Piazza De Amicis 7

Orario: 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

con il Patrocinio del Comune di Imperia

Quote di Iscrizione alla giornata di studio:

€ 142.00(*) ()** se il partecipante alla giornata di studio è già socio A.N.N.A. (persona fisica già iscritta all'Associazione alla data del 31.12.2018 con rinnovo anno 2019 già pagato al 31.12.2018. Tale requisito attiene esclusivamente alle persone fisiche. L'iscrizione ad ANNA del solo ente di appartenenza non soddisfa tale condizione per i propri dipendenti.

€ 212.00(*) () (***)** se il partecipante **NON E'** ancora socio A.N.N.A ma intende iscriversi per l'anno 2019 pagando la quota insieme a quella della giornata di studio. Tra i servizi che l'Associazione offre ai propri Iscritti vi è anche l'accesso all'area riservata del sito www.annamesi.it ed [un'assicurazione per colpa grave](#).

€ 272,00 più I.V.A se dovuta (*) (**), per chi vuole frequentare solo la giornata di studio (**NON E'** iscritto ad A.N.N.A. e **NON** vuole iscriversi).

Le quote d'iscrizione dovranno essere pagate, al netto delle spese bancarie, comprensive dell'imposta di bollo di € 2,00, tramite:

Versamento in Banca sul Conto Corrente Bancario:

- Codice IBAN: Codice IBAN: **IT06 T030 6234 2100 0000 1790 603** (Banca Mediolanum)
- Versamento sul Conto Corrente n. **1790 603** (Banca Mediolanum)
- Versamento per contanti presso la Segreteria della giornata di studio

Intestazione : Associazione Nazionale Notifiche Atti

Causale: G.d.S. Imperia 2019 o numero fattura elettronica

(*) **Se la fattura è intestata ad un Ente Pubblico, la quota è esente da IVA ai sensi dell'Art. 10 DPR n. 633/1972 così come dispone l'art. 14, comma 10 legge 537 del 24/12/1993, ed è comprensiva di € 2,00 (Marca da Bollo)**

(**) Le spese bancarie e/o postali per il versamento delle quote di iscrizione sono a carico di chi effettua il versamento.

(***) Se la giornata di studio si effettua negli ultimi 3 mesi dell'anno la eventuale quota di iscrizione all'Associazione A.N.N.A. deve intendersi versata per l'annualità successiva.

Partecipazione di 2 o più dipendenti dello stesso Ente:

- **€ 210,00** (**) (***) per il primo partecipante
- **€ 180,00** (**) (***) per il secondo partecipante
- **€ 100,00** (**) (***) per il terzo e oltre partecipante

Tali quote comprendono l'iscrizione all'Associazione per l'anno 2019 a cui si deve aggiungere **€ 2,00 (Marca da Bollo)** sull'unica fattura emessa. **Tale promozione non è assimilabile e/o integrabile alle Quote di Iscrizione sopra descritte (Quote di Iscrizione alla giornata di studio) e per un massimo di numero 10 dipendenti. Dall'11° dipendente si riprende con la quota di € 210,00 ecc.**

La quota di iscrizione comprende: accesso in sala, colazione di lavoro e materiale didattico.

L'Associazione rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza, che potrà costituire un valido titolo personale di qualificazione professionale.

L'iscrizione alla giornata di studio potrà essere effettuata anche on line cliccando sul link a fondo pagina cui dovrà seguire il versamento della quota di iscrizione alla giornata di studio. I docenti sono operatori di settore che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento graduale e completo dei temi trattati. Essi collaborano da anni in modo continuativo con A.N.N.A. condividendone così lo stile e la cultura.

I corsi / seminari / convegni / giornate di studio non sono configurabili come appalti di servizi.

Pertanto per il loro acquisto non è necessario transitare dalle Centrali di Committenza (nazionale o regionale), non è prevista la richiesta del CIG. Si veda anche paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

La formazione in materia di appalti e contratti pubblici, se prevista dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione del singolo Ente, non è soggetta al tetto di spesa definito dall'art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010. Si tratta infatti di formazione obbligatoria prevista dalla Legge n. 190/2012 (cfr. Corte dei conti: sez. reg.le di controllo Emilia Romagna n. 276/2013; sez. reg.le di controllo Liguria n. 75/2013; sez. reg.le di controllo Lombardia n. 116/2011)

Docente:



Duri Francesco

Coord. Servizio Notifiche del Comune di Udine
Membro della Giunta Esecutiva di A.N.N.A.
Membro della Commissione Normativa di A.N.N.A.

Programma:

Il Messo Comunale

Obblighi e competenze e responsabilità

Il procedimento di notificazione

- Art. 137 c.p.c.: norme introduttive sulla notificazione degli atti
- Art. 138 c.p.c.: notificazione in mani proprie
- Art. 139 c.p.c.: notificazione nella residenza, dimora e domicilio

Concetto di dimora, residenza e domicilio

- Art. 140 c.p.c. Notifica agli irreperibili relativi
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010
- Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario
- Art. 142 c.p.c. Notificazione a persone non residenti ne dimoranti ne domiciliate nella Repubblica
- Art. 143 c.p.c. Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
- Art. 145 c.p.c. Notificazione alle persone giuridiche

La notificazione a mezzo posta “tradizionale”

- Ambito di applicazione della L. 890/1982
- Attività del Messo Comunale e attività dell’Ufficiale Postale

Le notifiche degli atti pervenuti tramite P.E.C.

- **Art. 137, 3° comma, c.p.c.: problemi applicativi**

La notificazione a mezzo posta elettronica

- **Art. 48 D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)**
- **La PEC**
- **La firma digitale**
- **La notificazione a mezzo posta elettronica**
- **Art. 149 bis c.p.c.**
- **Le nuove disposizioni del C.A.D.**
- **La PEC come strumento esclusivo di comunicazione e notifica della P.A.**

La notificazione degli atti tributari

- Il D.P.R. 600/1973
- L’Art. 60 del D.P.R. 600/1973
- L’Art. 65 del D.P.R. 600/1973 (Eredi)
- Le notifiche ai soggetti A.I.R.E.
- L’Art. 26 del D.P.R. 602/1973 e sentenza della Corte Costituzionale 258/2012

Casa Comunale

- La consegna degli atti presso la Casa Comunale (al destinatario ed a persone delegate)

Cenni sull’Albo on Line

- Le raccomandazioni del Garante della privacy

Il diritto all’oblio

Risposte a quesiti

Gli argomenti trattati si intendono aggiornati con le ultime novità normative e giurisprudenziali in materia di notificazioni

L’Associazione provvederà ad effettuare l’esame di idoneità per le persone che verranno indicate dall’Amm.ne, al fine del conseguimento della nomina a Messo Notificatore previsto dalla legge finanziaria del 2007 (L. 296/2006, Art. 1, comma 158 e ss.)

Nota bene: Qualora l’annullamento dell’iscrizione venga comunicato meno di cinque giorni prima dell’iniziativa, l’organizzazione si riserva la facoltà di fatturare la relativa quota, anche nel caso di non partecipazione alla giornata di studio.

Vedi: [Attività formativa anno 2019](#)

Scarica: [Depliant G.d.S. Imperia IM 2019](#)

Vedi: [Fotografie della Giornata di Studio](#)

Vedi: [Video della Giornata di Studio](#)

Scarica: [MODULO DI PARTECIPAZIONE GdS Imperia 2019](#)

Sul modulo dovranno obbligatoriamente essere indicati tutti i codici (CUU, CIG ecc.) che dovranno comparire nella fattura elettronica allegando la Determina Dirigenziale di autorizzazione

Scarica: [Autocertificazioni Fiscali 2019](#)

1. Comunicazione Associazione senza finalità di lucro
2. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
3. Dichiarazione relativa all'esonero dall'obbligo di redazione del "DURC" con riferimento alla iscrizione a corsi di formazione/aggiornamento. (*Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000*).
4. Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010
5. Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (D.P.R. 28/12/2000 N° 445)
6. Dichiarazione relativa alla fase di liquidazione delle fatture di competenza. (*Dichiarazione redatta ai sensi degli art. n. 46 e 47 del DPR n. 445/2000*).
7. Dichiarazione insussistenza motivi di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
8. Dichiarazione ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.
9. Dichiarazione Affidamento fornitura di beni/servizi
10. Documento di identità del Legale Rappresentante protempore

[Riunione Giunta Esecutiva del 15.12.2018](#)

3 Gennaio 2019

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà **sabato 15 dicembre 2018** alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena - Palazzo Municipale - Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle **ore 9:30 in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione 2018;
2. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione 2019;
3. Attività istituzionale;
4. Attività formativa 2018;
5. Varie ed eventuali.

Leggi: [Documentazione Giunta Esecutiva 15 12 2018](#)

Leggi: [GE 15 12 2018 Verbale](#)

Consiglio di Stato Sentenza n. 06042/2018

3 Gennaio 2019

Convocazione Consiglio comunale via PEC

Leggi: [Convocazione Consiglio comunale via PEC Consiglio di Stato 2018](#)

ANZANI